



# Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC)

**Modifica del 2 novembre 2022**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 31 ottobre 2018<sup>1</sup> sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole è modificata come segue:

*Art. 1 cpv. 2 lett. d ed e*

<sup>2</sup> Si applica ai controlli previsti dalle ordinanze seguenti:

- d. *Abrogata*
- e. ordinanza del 16 dicembre 1985<sup>2</sup> contro l'inquinamento atmosferico, allegato 2 numero 55.

*Art. 3 cpv. 1 e 5*

<sup>1</sup> I requisiti delle ordinanze di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere b, c ed e devono essere controllati almeno una volta ogni otto anni.

<sup>5</sup> In ciascun Cantone almeno il 40 per cento di tutti i controlli di base annuali relativi ai contributi per il benessere degli animali va svolto senza preavviso.

*Art. 5 cpv. 3 e 6*

<sup>3</sup> Ogni anno deve essere svolto un controllo in loco in almeno il 5 per cento delle aziende gestite tutto l'anno, delle aziende d'estivazione e delle aziende con pascoli comunitari secondo i criteri di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere b e d.

<sup>6</sup> In ciascun Cantone almeno il 40 per cento di tutti i controlli in funzione del rischio annuali relativi ai contributi per il benessere degli animali va svolto senza preavviso.

<sup>1</sup> RS 910.15

<sup>2</sup> RS 814.318.142.1

*Art. 7 cpv. 2 lett. a*

<sup>2</sup> Conformemente all'ordinanza del 17 giugno 1996<sup>3</sup> sull'accreditamento e sulla designazione, gli organismi di diritto privato devono essere accreditati secondo la norma «SN EN ISO/IEC 17020 Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione»<sup>4</sup>. Ciò non vale per il controllo relativo ai dati sulle superfici, ai contributi per singole colture e ai seguenti tipi di pagamenti diretti:

- a. contributi per la rinuncia a prodotti fitosanitari, per la biodiversità funzionale, per il miglioramento della fertilità del suolo, per l'impiego efficiente dell'azoto in coltura e per una maggiore durata di utilizzo delle vacche;

## II

L'allegato 1 è modificato come segue:

*Titolo*

Istruzioni per i controlli di base degli effettivi di animali e delle superfici per la promozione della biodiversità

## N. 2

*Abrogato*

## III

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

<sup>2</sup> L'articolo 1 capoverso 2 lettera e nonché l'articolo 3 capoverso 1 entrano in vigore il 1° gennaio 2024.

2 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>2</sup> RS 946.512

<sup>3</sup> La norma menzionata può essere consultata gratuitamente e ottenuta a pagamento presso Schweizerischen Normen-Vereinigung (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; [www.snv.ch](http://www.snv.ch).